



MUNICIPALITA' 6

MUNICIPALITA' 6

Ponticelli - Barra - San Giovanni

***Manutenzione ordinaria programmata da attuare
mediante accordo-quadro delle strade, piazze, viali e
zone accessorie relativamente alla Municipalità 6 ambito
Barra - San Giovanni a Teduccio
Triennio 2014 – 2015 - 2016***

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
4.00

DATA
dicembre 2014

Capitolato Speciale d'Appalto
Parte Prima

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giovanni SORIA

Progettazione:

I.D.T.Francesco DI GIAMBATTISTA

Collaboratori

I.A. Domenico PENGUE

**PARTE I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO -RAPPORTI FRA L'AMMINISTRAZIONE E
L'APPALTATORE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto **Manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per gli anni 2014/2015/2016, nell'ambito del territorio della Municipalità 6**, strade facenti parte della rete di Viabilità Secondaria (Strade a Valenza Municipale), situate nella VI Municipalità.

Questo Capitolato, unitamente agli elaborati e agli atti di gara, definisce l'Appalto e regola i rapporti fra l'Amministrazione e l'appaltatore; esso inoltre tratta gli aspetti relativi all'oggetto dell'appalto, gli obiettivi, le prescrizioni tecniche, gli oneri a carico del committente e dell'appaltatore, le norme di sicurezza, la durata del contratto, il compenso e i pagamenti.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative dei lavori da realizzare. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a 609.111,21 € secondo il seguente quadro economico:

a. Manutenzione Ordinaria Strade Barra - San Giovanni a Teduccio

A) Importo lavori		€ 603.080,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.030,80
Importo a base d'appalto		€ 609.111,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA sui lavori 22% su A);	€ 134.004,47	
2) oneri per la progettazione (50% del 2% su A) escluso oneri riflessi	€ 4.920,12	
3) oneri riflessi su progettazione	€ 1.170,99	
4) IRAP su oneri progettazione	€ 418,21	
6) oneri di gara da versare Vigilanza contratti pubblici	€ 375,00	
Totale somme a disposizione		€ 140.888,79
Totale generale		€ 750.000,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e i costi della manodopera, anch'essi non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 82, comma 3 bis, del medesimo Decreto.

In applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 29/01/2013, così come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 19/07/2013, avente ad oggetto "Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania - Edizione 2013", gli oneri per il solo smaltimento dei materiali provenienti da scavi e demolizioni non sono soggetti a ribasso quale fornitura da corrispondere a fattura, previa attestazione di smaltimento.

ART. 3 - CATEGORIE E CLASSIFICHE

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere generali : **«OG3» Classifica 3.**

Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. La percentuale è ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo quanto previsto in particolare dal progetto e fatte salve le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- fresatura tappeto d'usura;
- riparazione e implementazione sistema di captazione delle acque piovane;
- rifacimento strato di fondazione e di collegamento;
- messa a quota di chiusini e caditoie;
- implementazione scivoli di raccordo tra strada e marciapiedi;
- rifacimento tappeto d'usura.

ART. 5 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori l'appaltatore congiuntamente al Direttore dei lavori deve ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e deve assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare .

L'appaltatore dovrà presentare per la necessaria accettazione, il programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere, tenendo conto di quanto è emerso nel sopralluogo effettuato con il direttore dei Lavori.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l'esecuzione dei lavori è articolata in più parti, come si evince dal programma predisposto dalla Stazione Appaltante .

Il programma approvato, mentre non vincolerà l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile all'appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come statuito dall'art. 136 del Codice.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 6 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria dei lavori è tenuta a stipulare apposito contratto d'appalto presentandosi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima.

Se l'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipulazione del contratto d'appalto è subordinata alla verifica dell'insussistenza degli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e al rispetto della normativa relativa alla lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla Legge 19.3.1990 n. 55 e succ. mod. e ii, nonché alla verifica di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod. e ii.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto d'appalto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, è a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Tutti gli elaborati grafici progettuali;
- Cronoprogramma dei lavori di cui all'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs 12 aprile 2006 n: 163;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovrà, prima della stipula del contratto eleggere domicilio in uno dei luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore deve altresì nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente notificata.

ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – RITENUTE DI GARANZIA

In sede di gara l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 75 del Dlgs. 163/2006, mediante versamento in contanti o in titoli di debito pubblico o, in alternativa, fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, conforme allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004, avente validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Dlgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Per la stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria deve presentare garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 163/2006, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Come disposto dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato dall'art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa comunicazione di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 8 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa appaltatrice deve stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Napoli da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo che da errori progettuali e da cause di forza maggiore, e per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 129 del Dlgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai del combinato disposto dall'articolo 11, comma 9 del Dlgs. 163/2006 e dall'art. 153, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all'appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, fermo restando che i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

ART. 10 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori previsti nel presente appalto è fissato in 60 giorni (sessanta), consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo modifica in fase di offerta.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ IN GENERALE DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice sarà unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche e verso i terzi, che derivassero dalla condotta dei lavori e dalla mancata osservanza degli obblighi assunti in base al presente capitolato, nonché di ogni altro compito di legge, nessuno escluso.

In particolare l'Impresa è tenuta all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell'appalto.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna si intende che l'Impresa appaltatrice abbia esplicitamente dichiarato di ben conoscere le condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di obbligarsi a prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne verifichi la esistenza.

L'Impresa appaltatrice diviene responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e verso terzi, dei danni diretti ed indiretti che, per effetto della esecuzione dei lavori o dell'impiego, manovra o passaggi di macchinari, rulli, attrezzi o mezzi d'opera, possano derivare alle canalizzazioni, manufatti ed opere comunque collegate nel corpo stradale, nonché alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

L'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi o, comunque, rivalere totalmente il Comune di Napoli di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei lavori e servizi, da difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione dell'Impresa appaltatrice rispetto agli obblighi contrattuali.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata in ogni caso qualsiasi forma di cessione del contratto.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non fosse in grado di gestire in proprio l'appalto, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, tenendo presente che la quota dei lavori sub-appaltabili non può essere superiore al 30% (la percentuale è ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).

Inoltre, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Impresa appaltatrice all'atto di presentazione dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare ed all'atto dell'affidamento di ogni singolo intervento, ne confermi il ricorso;
- che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante,

L'Impresa appaltatrice trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/2006 e agli articoli 61 e/o 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in relazione alle categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto;

- che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, l'Impresa appaltatrice è tenuto ai seguenti adempimenti:

- far risultare nel contratto di subappalto che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

- trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari di volta in volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le predette copie di fatture quietanzate dovranno comunque essere allegate agli atti di regolare esecuzione o di collaudo.

- allegare al contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui in precedenza, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora, a seguito d'accertamento effettuato dall'ufficio tecnico comunale competente, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'Impresa appaltatrice non abbia provveduto all'eliminazione dell'inadempienza, il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga, e previa formale messa in mora, di proporre all'Amministrazione appaltante la risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, e pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in apposita formale diffida, e senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del Contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Impresa appaltatrice medesima prende pertanto atto e presta il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'Impresa appaltatrice resta in ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Non costituiscono subappalto le normali somministrazioni ed acquisto di materiale, che l'Impresa appaltatrice, sotto la propria responsabilità, ritiene necessario eseguire per l'appalto in oggetto.

L'impresa appaltatrice rimane comunque sempre l'unica responsabile, di tutto quanto possa derivare in termini di lavori somministrazioni, noli, spese, danni e/o quanto altro si venga a determinare per responsabilità diretta o indiretta di qualsiasi aiuto specialistico di cui l'Impresa appaltatrice abbia fatto uso nella conduzione dell'appalto in oggetto.

ART. 14 - LEGGIE NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'Appalto è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dalle leggi vigenti applicabili alla fattispecie contrattuale in argomento che ne regolano, per le norme di specifica pertinenza, quanto in esso non espressamente richiamato e che, a titolo meramente esemplificativo, si elencano:

- leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e di lavori pubblici;
- leggi e disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale, assicurazioni di lavoratori,

prevenzione di infortuni, sicurezza dei lavoratori;

- leggi e disposizioni vigenti in materia di disciplina di circolazione stradale e tutela del suolo pubblico;
- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007: "Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania";
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici;
- D.lgs. 81/2008;
- Regolamento del Comune di Napoli per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e loro pertinenze;

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN ISO 9000 – 9001 – 9004:2000.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente Capitolato si rimanda al Codice Civile ed in particolare al libro 4° titolo 3° Capo 7 (*"Dell'Appalto"*) e riferimenti.

L'Impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Impresa appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette disposizioni legislative, riferimenti legislativi e regolamentari e di loro incondizionata accettazione.

ART. 15 - ELENCO PREZZI, NUOVI PREZZI

Per la valutazione dei lavori, delle somministrazioni e dei noli, si farà riferimento ai prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta contrattuale, di cui all'Elenco prezzi. Per la redazione dell'elenco prezzi è stato applicato il "Prezziario dei Lavori Pubblici della Campania – Edizione 2013" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 19/07/2013 (*MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL "PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI – EDIZIONE 2013", DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29 GENNAIO 2013*), pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 22/07/2013. Tali prezzi sono comprensivi :

- di tutte le spese sia generali che particolari;
- sono comprensivi di tutti gli utili;
- sono comprensivi di ogni altro onere che l'Impresa appaltatrice dovrà sostenere a riguardo;
- sono comprensivi di ogni spesa ed onere per somministrazione, lavorazione, impiego e provvisionali;
- sono comprensivi di ogni messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera;
- sono comprensivi di ogni quant'altro occorrente per dare tutti i lavori, somministrazioni e noli oggetto del presente appalto, finiti e conclusi a perfetta regola d'arte in ogni loro parte e niente escluso.

In caso in cui, venga richiesta l'esecuzione di lavori, somministrazioni o noli i cui prezzi non sono riportati nell'Elenco Prezzi di cui sopra, o non siano dal suddetto Elenco Prezzi deducibili, allora verranno stabiliti di volta in volta dei "Nuovi Prezzi" che saranno concordati tra la Direzione dei Lavori della stazione appaltante e l'Impresa appaltatrice, secondo le modalità previste dall' art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E' obbligo stabilire i "Nuovi Prezzi" sempre e comunque prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, somministrazioni o noli che vengono volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori all'Impresa appaltatrice.

Ricorrendone la necessità, la determinazione dei nuovi prezzi verrà perseguita come di seguito, secondo le modalità indicate dall'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., e con una analisi prezzo redatta nel seguente modo:

- ➔ per mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'Appaltatore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento;
- ➔ per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente;

→ materiali:

- per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si prenderà a riferimento l'importo riportato in tale pubblicazione;

→ costo della sicurezza relativo alla singola lavorazione oggetto dell'analisi: tale costo va calcolato in funzione delle tipologia di lavorazione;

→ l'analisi prezzo unitaria si realizzerà con la somma degli elementi di cui alle voci a, b, c e d (ovvero anche di un solo singolo elemento) e sull'importo così definito si applicherà un incremento del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa, e, sul tutto, un decremento percentuale pari al ribasso di gara.

Rimane sempre e comunque a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice, l'onere di fare presente alla Direzione dei Lavori, la necessità di concordare i suddetti "Nuovi Prezzi", in funzione della mancanza degli stessi nell'Elenco Prezzi, e sempre prima dell'esecuzione dei lavori, somministrazioni o noli richiesti, la Direzione dei Lavori della stazione appaltante potrà stabilire i "Nuovi Prezzi" autonomamente dall'Impresa appaltatrice, e quest'ultimo è tenuto ad accettare totalmente gli stessi in virtù dell'applicazione della suddetta procedura di determinazione del nuovo prezzo.

Per effetto dell'intervenuta abrogazione per i lavori pubblici, dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto dipendente da questo Capitolato potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di:

a) gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili all'appalto o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare l'esecuzione dei lavori.

b) subappalto senza autorizzazione;

c) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza;

d) tutti i casi previsti dall'art. 135 del D.lgs. 163/2006;

e) ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore all'importo massimo delle penali di cui al successivo art. 17. Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

f) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

g) Documento Unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;

In ognuna di tali ipotesi (fatta eccezione per il punto f) l'Amministrazione su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contesterà per iscritto le inadempienze riscontrate attraverso la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e l'Impresa appaltatrice potrà entro 30 giorni provvedere ad eliminare l'inadempienza. Decorso tale termine, senza che né l'una né l'altra ipotesi siano state concretizzate, il contratto s'intenderà risolto.

20.3. Nelle ipotesi di cui al solo punto f), nel contratto sarà inserita la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. In tal caso la risoluzione si verificherà di diritto per il solo fatto che il Comune di Napoli dichiari, con atto notificato, al Gestore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Per qualunque altra ipotesi di inadempimento alla corretta esecuzione del contratto di appalto non espressamente richiamata nel presente articolo, al verificarsi della inadempienza l'Amministrazione dovrà contestare per iscritto all'Impresa appaltatrice l'inadempienza stessa, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e/o giustificazioni ed un termine non superiore a 60 giorni perché la medesima inadempienza venga rimossa; e lasso inutilmente il termine assegnato l'Amministrazione, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, attiverà, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006 l'ordinario procedimento di risoluzione dei contratti secondo le modalità di cui agli artt. 1453 e segg. del Codice Civile.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Impresa appaltatrice perderà il diritto di riscuotere il deposito cauzionale che verrà incamerato dall'Amministrazione, fermo il risarcimento dei danni ulteriori ed avrà diritto alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei soli lavori effettivamente eseguiti.

In qualunque caso di risoluzione per inadempimento l'Amministrazione ha diritto di richiedere i maggiori danni.

Nei casi di rescissione del contratto, e di riappalto per il completamento dei lavori a carico dell'Appaltatore inadempiente ai sensi dell'art. 123, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Impresa appaltatrice da parte del Responsabile Unico del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del procedimento si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice o suo rappresentante – ovvero, in mancanza di questi, con l'assistenza di due testimoni – alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice inadempiente. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Impresa appaltatrice, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa appaltatrice medesima, a cura della Stazione Appaltante, nelle previste forme di legge.

La stessa Stazione Appaltante procede alla formale immissione della nuova Impresa appaltatrice nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo appalto, nelle more del quale l'Impresa appaltatrice inadempiente è tenuta ad effettuare a propria cura e spese la guardiania delle aree di cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso delle aree di cantiere dell'Impresa appaltatrice che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente – con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice inadempiente e con l'Impresa appaltatrice subentrante o, in assenza della prima, con l'assistenza di due testimoni – materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Impresa appaltatrice subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa appaltatrice dichiara il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione/risoluzione del contratto e di riappalto in danno dell'Impresa appaltatrice inadempiente, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti economici con questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante:

- a) ponendo a base d'asta del riappalto il medesimo elenco prezzi allegato al presente capitolato e ponendo a carico dell'Impresa appaltatrice inadempiente medesima l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra il ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del riappalto ed il ribasso d'asta risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Impresa appaltatrice inadempiente.
- b) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.
- c) l'importo delle penali per il periodo di ritardo.

ART. 17 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti

in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'art. 132 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nell'elenco di cui all'art. 4, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

In tutti i casi in cui è prevista una variazione dell'importo contrattuale, deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

L'Impresa appaltatrice non può assolutamente introdurre varianti e/o modifiche di sorta ai singoli lavori, senza il consenso scritto della Direzione dei lavori, pena la non ricompensa delle stesse e l'intimazione alla rimozione di queste; nonché in caso di inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio la rimozione delle opere non autorizzate e imputare le relative spese a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 18 - PENALI

Per le inadempienze imputabili all'Impresa appaltatrice sono previste le seguenti penali:

- a) ritardi nell'ultimazione dei lavori : verrà applicata per ogni giorno di ritardo, la penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'Amministrazione di pretendere il rispetto dei patti contrattuali o procedere all'esecuzione di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'Impresa appaltatrice, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto degli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la buona riuscita e la sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento rilevata la necessità di applicazione di una penale, procede alla quantificazione della stessa sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato e all'invio del preavviso in forma scritta all'Impresa appaltatrice. L'Impresa appaltatrice entro 7 giorni dal ricevimento del preavviso ha la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, sulla base delle quali il Responsabile del Procedimento può, ravvisati giustificati motivi, decidere per la decadenza o la decurtazione della penale. In ogni caso il Responsabile del Procedimento è tenuto a comunicare all'Impresa appaltatrice l'esito della valutazione sulle controdeduzioni.

L'applicazione di tutte le penali avverrà mediante detrazione dalle somme dovute dall'Amministrazione sullo Stato d'Avanzamento immediatamente successivo alla definizione della penale stessa.

Qualora l'Impresa appaltatrice avesse accumulato complessivamente penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e

potrà scattare la clausola risolutiva espressa prevista art. 16 del presente Capitolato.

L'Amministrazione, si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere i maggiori danni subiti per inadempienze del contratto.

ART. 19 - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 141 c.3 del D.Lgs. 163/2006, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il collaudo finale, redatto secondo le modalità previste dal regolamento DPR 207/2010, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dallo stesso regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora la Stazione Appaltante sostituisce il Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione, a completa ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto, e in caso di esito positivo, la Direzione dei lavori redige in duplice copia, il suddetto certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Impresa appaltatrice o dal suo rappresentante, e sarà cura della Direzione dei lavori trasmetterlo al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione e raggiungimento complessivo dell'importo contrattuale, ed ha carattere provvisorio.

L'accettazione dei lavori di cui al presente capitolato, avvengono con approvazione del predetto certificato o del che ha, comunque, carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione, può essere rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Impresa appaltatrice che ne abbia fatto esplicita richiesta.

Al momento in cui viene raggiunto l'ammontare complessivo dell'appalto come stabilito nel presente Capitolato Speciale, la Direzione dei lavori redige il conto finale dei lavori, somministrazioni e noli eseguiti e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, redatta in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'articolo 201 del citato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro 10 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il Responsabile del procedimento redige la propria relazione ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il pagamento del saldo parziale o finale, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Nel caso ricorressero le condizioni di nomina di apposito collaudatore (finale o in corso d'opera) si procederà secondo quanto stabilito al titolo X del richiamato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 20 - DANNI ECCEZIONALI A LAVORI DURANTE IL PERIODO DI ESECUZIONE

L'Impresa appaltatrice non potrà avanzare alcuna pretesa di rivalsa o compenso alcuno nei confronti della Stazione Appaltante, per guasti e danni prodotti da qualsiasi causa, alle

pavimentazioni ed opere tenute in manutenzione ed alle opere in genere dalla stessa eseguite od in corso di esecuzione, compresi gli eventuali ammaloramenti di materiali. I guasti e danni dovranno pertanto qualunque ne sia la natura e l'entità, essere prontamente riparati a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'Impresa, senza che possa sollevare eccezioni. L'azione di rivalsa potrà essere rivolta esclusivamente contro l'autore del danno.

ART. 21 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

L'Impresa appaltatrice è tenuta a provvedere alla buona conservazione di tutti gli interventi realizzati nell'ambito dell'appalto, a partire dal Verbale di Consegna e per tutta la durata del singolo intervento fino alla redazione del verbale di ultimazione, ferma restando la facoltà della stazione Appaltante di ottenere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità di legge, ed in specie per le difformità ed i vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui ultimo capoverso all'art. 1667 del C.C., le opere si intendono consegnate definitivamente alla stazione appaltante, solo al momento dell' approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

ART. 22 - STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 33, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad **euro 50.000,00 (cinquanta)**.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente riferirsi al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo.

ART. 23 - CORRISPETTIVE PAGAMENTI

L'importo complessivo dei lavori verrà desunto sulla base delle quantità delle singole lavorazioni e dell'elenco prezzi allegato al progetto decurtato del ribasso percentuale offerto, ed incrementato degli oneri per la sicurezza se dovuti.

I pagamenti, subordinati agli adempimenti di cui all'art. 3 commi 13,14 e 15, avranno luogo mediante l'emissione di "Certificati di Pagamento" a firma del Responsabile del Procedimento e

successivo provvedimento di liquidazione del Dirigente del Servizio comunale di competenza.

L' emissione del Certificato di Pagamento delle somme non contestate avverrà entro gg. 45 dal ricevimento della fattura,

Su tutti i certificati di pagamento relativi agli interventi di manutenzione ordinaria sarà applicata la ritenuta dello 0,5%, per infortuni, che sarà svincolata ad approvazione del relativo collaudo.

Non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto con eccezione per le gare bandite fino al 31 dicembre 2014 (salvo proroga) e per i soli contratti di lavori per i quali è dovuta l'anticipazione del 10% ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013.

Non è ammessa la presentazione di fatture prima della sottoscrizione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si applica l'articolo 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, c.

E' escluso il ricorso al lodo arbitrale ed è esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni controversia o contenzioso che dovesse insorgere nell'interpretazione del presente Capitolato speciale d'appalto, e/o nell'esecuzione del presente appalto, viene eletto quale Foro competente quello di NAPOLI.

ART. 25 - DIREZIONE DEI LAVORI E CONTROLLI

I lavori saranno eseguiti sotto le direttive dell'Ufficio di Direzione lavori della Stazione Appaltante la quale nomina i tecnici che formano l'Ufficio di Direzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Prima di dare corso ai singoli lavori, alle singole somministrazioni ed ai singoli noli, l'Impresa appaltatrice dovrà ottenere esplicita approvazione da parte dei tecnici che formano l'Ufficio di Direzione dei lavori. I materiali e manufatti, che a giudizio dei predetti tecnici non si riscontrassero rispondenti ai requisiti richiesti, verranno da questi rifiutati a loro insindacabile giudizio, e l'Impresa appaltatrice dovrà a sua cura e spese, ritirarli e sostituirli nel più breve tempo possibile. I materiali e manufatti dovranno inoltre rispondere a tutti i requisiti di accettazione che sono fissati nel presente capitolato, dalla Direzione dei lavori, e dalle disposizioni di legge e prescrizioni vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice concede ampio mandato personale alla Direzione dei lavori, la quale diventa suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica dei lavori stessi, nonché ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

I compiti della Direzione dei lavori sono:

- a. impartire ordini di servizio scritti o verbali, ai quali l'Impresa appaltatrice deve in ogni modo uniformarsi, salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni da comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento;
- b. prendere l' iniziativa di ogni disposizione necessaria ad indurre l'Appaltatore ad eseguire i lavori a perfetta regola d' arte ed in conformità al contratto;
- c. provvedere alla consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice per conto dell' Amministrazione entro i tempi utili;
- d. ogni qualvolta il prosieguo dei lavori non ne consentisse più l' effettuazione, ad eseguire e liquidare la contabilità dei lavori;
- e. fornire all'Impresa appaltatrice elementi complementari per l'esecuzione dei lavori che risultassero carenti nelle definizioni tecniche degli ordinativi;
- f. controllare il rispetto dei termini di ultimazione dei singoli lavori, così come comunicato o concordato.

ART. 26 - L'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa appaltatrice esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità nei confronti

della Amministrazione appaltante e di terzi. L'Impresa appaltatrice è responsabile degli infortuni e dei danni che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione dei lavori, somministrazioni e noli oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, di terzi, della Direzione dei lavori, nonché del personale che la stessa invia sul cantiere.

Con la stipula del contratto l'Impresa appaltatrice accetta di tenere l'Amministrazione appaltante, nonché la Direzione dei lavori di quest'ultima, indenne e sollevata da ogni responsabilità ed eventuale procedimento che venga porsì in essere nell'espletamento del suddetto appalto.

L'Impresa appaltatrice nomina appositamente per i lavori del presente appalto un Direttore Tecnico con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare.

In ogni caso l'Impresa appaltatrice o il suo rappresentante, devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà insindacabile dell'Amministrazione di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Compete all'Impresa appaltatrice l'assunzione di tutte le iniziative e di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite, e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendone quindi i conseguenti oneri, e con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori concordato secondo le modalità di cui in narrativa;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o somministrazioni, da sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché all'effettuazione delle prove tecniche;
- all'organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi, e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando anche di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;
- all'obbligo a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere, ed alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

ART. 27 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal Capitolato generale e dagli articoli tutti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti oneri:

- la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, nonché la sua pulizia e sorveglianza;
- gli oneri per il trasporto, carico e scarico dei materiali impiegati nei cantieri di lavoro;
- la segnaletica, secondo le norme che disciplinano la circolazione stradale ed in particolare del DM 10/7/02;
- l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, ove necessario, di quanto previsto dalla legislazione e normativa in merito alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nei cantieri in particolare, nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sui lavori e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente, di eventuali fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione e sorveglianza incaricato dal committente, nonché l'incolumità di terzi e pubblica in generale;
- gli oneri sociali diretti ed indiretti del personale indicato, sue retribuzioni, contributi, assicurazioni e varie cioè tutte le spese per tutto quanto concerne la mano d'opera secondo le vigenti norme;
- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area oggetto di intervento di reti di impianti –

aeree, superficiali o interratoe – o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove la Direzione dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;

- l'affidamento della custodia dei cantieri che di volta in volta vengono allestiti;
- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- la tempestiva richiesta e ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e somministrazioni per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle normative vigenti e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
- la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- l'apprestamento di adeguati depositi di cantiere per il contenimento delle attrezzature tecniche (per la durata del contratto e senza soluzione di continuità);
- la somministrazione alla Direzione dei lavori di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio necessarie allo scopo, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese di esporre all'esterno del cantiere, cartelli delle dimensioni di legge in cui devono essere indicati l'Amministrazione appaltante, l'oggetto dei lavori ed anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- la somministrazione, (ove venga ritenuto necessario), all'Appaltante di fotografie a colori, anche su supporto informatico, dimostrative degli stati di avanzamento dei lavori;
- la eventuale somministrazione di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare in apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste;
- le richieste di nullaosta che possono essere prescritti alla esecuzione dei lavori;
- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, di collaudi e/o certificati in genere;
- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualora non sia stata ancora richiesta ed

effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

- tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti, in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente articolo, compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere, e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico disposte dalla Direzione dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico amministrativi.

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara accetta i contenuti del Protocollo di Legalità stipulato nell'anno 2008 tra il Comune di Napoli e l'Ufficio Territoriale di Governo e riportato in appendice al presente Capitolato.

ART. 28 - DIREZIONE TECNICA DELL'APPALTO - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dovrà essere sostituito su richiesta insindacabile del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di rinuncia dell'incarico da parte del tecnico già prescelto, oppure di invito alla sostituzione manifestata dal Responsabile del Procedimento, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere entro alla sostituzione entro e non oltre 10 giorni, decorso inutilmente tale termine la Stazione Appaltante avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga inoltre, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi e da contratti collettivi di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed altre malattie del genere), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, quali gli assegni familiari e le indennità previsti dalle norme.

L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 29 - ORDINE DA TENERSI DURANTE L'APPALTO – LAVORI PROGRAMMATI E ORDINATIVI ALL'IMPRESA

L'impresa, di concerto con il Direzione dei Lavori stabilirà l'ordine da seguire per l'attuazione dei lavori programmati compresi nell'appalto in linea generale con la tempistica riportata nel cronoprogramma di progetto.

ART. 30 - CANTIERE - APERTURA, GESTIONE E CHIUSURA

La Stazione Appaltante, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, concederà gratuitamente le aree di proprietà comunali indispensabili per la installazione dei cantieri, in località ritenute compatibili con le esigenze del traffico.

Oltre le spese derivanti all'assuntore direttamente dagli obblighi tutti di cui nel presente Capitolato, sono a suo carico e senza alcun diritto a speciale compenso (perché comprese nel compenso FORFETTARIO e nei prezzi di tariffa), tutte le spese:

- a) per occupazioni temporanee di suolo pubblico con esclusione delle aree concesse per i cantieri;
- b) per impianto di cantieri e loro custodia diurna e notturna;
- c) per costruzione di steccati, impianto ed accensione di fanali notturni, praticabili e quanto altro potesse occorrere a garanzia della incolumità pubblica e per la sicurezza del transito e qualsiasi altra opera provvisoria atta a mantenere la continuità del pubblico transito durante l'esecuzione dei lavori.
- d) per i ponti di servizio e per tutti i mezzi d'opera occorrenti alla esecuzione dei lavori contrattuali;

- e) per tutte le opere provvisorie di qualunque entità e specie necessarie alla esecuzione dei lavori medesimi ed in particolare per il mantenimento degli scoli superficiali e sotterranei durante la esecuzione dei lavori, per la deviazione delle acque superficiali dai bordi dei cavi, per la tutela della integrità delle canalizzazioni dei servizi di luce, gas, acqua, energia elettrica, ecc. esistenti nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale nonché per assicurare e mantenere la continuità dei servizi medesimi;
- f) per la manutenzione e garanzia delle opere, previste del presente Capitolato, nonché per la manutenzione delle opere in genere fino al collaudo;
- h) per una completa documentazione fotografica (secondo il formato e per il numero di copie che, caso per caso, saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori) di tutte le opere che la Direzione stessa riconoscerà importanti, sia all'inizio, per indicare lo stato preesistente dei luoghi, sia durante l'esecuzione, per fissare lo svolgimento, ed infine ad opere ultimate. Detta documentazione dovrà in ogni caso essere tassativamente eseguita per qualsiasi lavoro che richieda movimenti di terra;
- i) per tutti i perditempo, intralci, maggiori oneri e danni, che il Comune stesso o gli altri Enti o Società esercenti pubblici esercizi potessero comunque arrecare per la esistenza, esercizio, trasformazione od ampliamento dei loro impianti e per l'esecuzione dei lavori ad essi inerenti.

ART. 31 - NORME E PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PIANO DI SICUREZZA

Il "cantiere" oggetto dell'appalto in materia di sicurezza è regolato dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore tecnico dell'impresa appaltatrice.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a far osservare ai propri dipendenti, tutte le norme di cui sopra, e deve prendere inoltre di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'appaltatore ha i seguenti obblighi, e deve disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle operazioni effettuate;
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato provvedimento alla Committente.

La committenza ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito (A.S.L., ecc) od a terzi di propria fiducia.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni ed i documenti del caso.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto dell'applicazione del presente articolo.

I lavori del presente appalto, si svolgono in un contesto urbano, pertanto, occorre garantire il mantenimento delle attività residenziali e produttive in tutta l'area di intervento. L'impresa appaltatrice si impegna ed è obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo un programma temporale che consenta la libera circolazione autoveicolare e dei pedoni, opportunamente regolamentata, senza chiusura totale della strada.

Per procedere ad una programmazione dei lavori l'Impresa dovrà suddividere l'intera area di progetto in più Unità di Intervento, all'interno delle quali l'attività si realizza in maniera unitaria e programmata. terminate le fasi prestabilite dei lavori in una Unità di Intervento, si avvanzerà spostando il "cantiere", e così via fino ad esaurire l'area complessiva da mantenere. I maggiori costi per l'effettuazione e la programmazione dei lavori sulle singole Unità di intervento, sono stati considerati dall'Impresa all'atto della formulazione dell'offerta e secondo calcoli di propria convenienza.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa presterà maggiore attenzione nel predisporre adeguate barriere, passerelle, anditi, ripari, passaggi protetti, percorsi separati, segnaletica, etc cioè tutte le misure idonee e necessarie a consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza per gli operatori e per l'ambito al contorno

ART. 32 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Sono vietati i lavori notturni e festivi, a meno che non siano necessari per l'esatto adempimento degli obblighi di cui nel presente Capitolato o che non siano consentiti o ordinati espressamente dalla Stazione Appaltante per circostanze speciali.

Se ordinati con formale ordine di servizio, l'Impresa avrà diritto al maggiore compenso stabilito dalle tariffe sindacali, sull'importo dei soli lavori eseguiti di notte o in giorno festivo.

ART. 33 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

I manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera.

